



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – strumento eccezionale – ammissione – valutazione del giudice di merito – vizio di motivazione - sussistenza

Descrizione

Stante l'eccezionalità della prova testimoniale, la valutazione in ordine all'ammissione di tale mezzo di prova deve essere condotta con particolare rigore dal giudice sportivo che può ammetterla solo qualora la reputi indispensabile ai fini della decisione. Nel processo civile – la cui applicazione, in via residuale, al processo sportivo è disposta dall'art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI - una simile valutazione è, peraltro, riservata al giudice di merito non potendo essere contestata in sede di legittimità se motivata in modo esente da vizi logici e giuridici (Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n.24754). Il vizio di motivazione circa l'ammissione della prova testimoniale sussiste solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* risulti priva di fondamento (Cassazione civile, sez. II, 12/09/2023, n.26323; Cassazione civile, sez. I, 01/08/2023, n.23473; Cassazione civile, sez. I, 26/04/2023, n.10908; Cassazione civile, sez. II, 19/05/2022, n.16271 nonché Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n.27415, richiamata anche CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 122/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 60 CGS; art. 2, comma 6, CGS CONI

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 122 CFA del 22 maggio 2024 (A.S.D. Club Jimmy Sport - Sig. Gibilisco Gianluca - Sig. Torcitto Domenico/PR)